

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LA PENNA e SAMMARTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1973

Norme per il completamento delle opere igieniche previste dal programma quinquennale formulato dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090

ONOREVOLI SENATORI. — Negli ultimi mesi, specie sotto l'impressione delle dimensioni dell'epidemia del colera che ha riportato l'attenzione sulla drammatica carenza dei servizi igienici di vaste zone del Meridione, è opportunamente riemerso un interesse, che si spera non effimero, sulla necessità di realizzare con realistiche urgenze un intervento, su tutto il territorio nazionale, per completare il programma delle opere igieniche (reti idriche e fognanti con connessi impianti di depurazione) previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, numero 1090.

È noto che detto decreto reca norme per l'attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti e per lo smaltimento delle acque reflue, e che il Ministro dei lavori pubblici in base all'articolo 20 ha formulato il primo programma quinquennale 1971-1975 con una previsione di spesa di circa lire 735 miliardi e 924 milioni, da realizzarsi con contributi da concedersi in capitale (con una media del 65 per cento) per lire 240 miliardi e con altri contributi da concersi in annualità (con una media del 4,5 per cento) per

trentacinque annualità, ciascuna di lire 16 miliardi e 560 milioni.

In applicazione del formulato programma quinquennale, il Ministro dei lavori pubblici ha concesso con gli stanziamenti del 1971 contributi in capitale (media 65 per cento) per lire 17 miliardi e 500 milioni e in annualità (media 4,50 per cento) per 35 annualità ciascuna di lire 1 miliardo e 250 milioni; i contributi concessi per il 1971 sviluppano un complesso di opere per lire 53 miliardi.

Lo stesso Ministro con gli stanziamenti del 1972 ha concesso contributi in capitale (media 65 per cento) per lire 4 miliardi e 376 milioni e in annualità (media 4,50 per cento) per 35 annualità ciascuna di lire 312.500.000; i contributi concessi per il 1972 sviluppano un complesso di opere per lire 13 miliardi e 500 milioni.

Per gli anni finanziari 1971-1972 si hanno i seguenti totali:

opere finanziate, lire 66.500.000.000;
contributi concessi: in capitale, lire 21 miliardi e 876 milioni;
in annualità, 35 annualità ciascuna di lire 1.562.500.000.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Se si tiene conto delle previsioni globali del programma quinquennale 1971-1975 e si sottraggono i contributi concessi per i primi due anni del programma, cioè per gli anni 1971-1972, si ricava il seguente ammontare delle opere ancora da finanziare con i relativi contributi ancora da concedersi:

opere ancora da finanziare per lire 669.424.000.000;

contributi ancora da concedere: in capitale (media 65 per cento), per lire 217 miliardi e 750 milioni;

in annualità (media 4,50 per cento), 35 annualità ciascuna di lire 15.075.000.000.

Per il Meridione d'Italia e le Isole, l'ammontare delle opere ancora da finanziare è di lire 267 miliardi pari al 40 per cento del programma generale; i relativi contributi da concedere sono:

in conto capitale (70 per cento), lire 93.450.000.000;

in annualità (5 per cento), 35 annualità ciascuna di lire 6.675.000.000.

Non si può trascurare di rilevare che certamente non tutti i contributi concessi nel biennio 1971-72 sono stati utilizzati dagli enti locali a cui sono stati assegnati; infatti una percentuale non esigua di tali enti non è riuscita ad ottenere dai provveditori alle opere pubbliche i necessari decreti di finanziamento delle opere, perchè non hanno portato a perfezionamento entro il 31 dicembre 1972 l'approvazione dei relativi progetti esecutivi.

Pertanto la previsione del fabbisogno finanziario per il triennio 1973-75, necessario per realizzare le opere previste dal programma quinquennale, si dovrebbe aumentare rispetto alle cifre sopra riportate; ma l'accertamento del maggiore onere comporta obiettive difficoltà. D'altra parte il programma quinquennale del decreto n. 1090 del 1968 è stato formulato tenendo conto del costo delle opere valevole nel 1970; quindi una corretta previsione del fabbisogno finanziario

necessario per realizzare tutte le opere incluse nel programma deve tener conto:

1) delle opere non finanziate;

2) delle opere finanziate, ma che hanno perduto il contributo al 31 dicembre 1972;

3) dell'aumento dei costi di mercato.

Per fronteggiare tali esigenze si potrebbe aumentare il fabbisogno accertato di lire 669 miliardi e 424 milioni di un 30 per cento, valutando il fabbisogno globale del completamento del programma quinquennale 1971-1975 in lire 870 miliardi.

A questo punto va ricordato che la competenza per la realizzazione delle opere igieniche è stata trasferita alle Regioni; e pertanto il presente disegno di legge vuole avere soltanto il fine di mettere a disposizione delle Regioni i fondi necessari per realizzare il completamento del primo programma quinquennale formulato in base al decreto n. 1090 del 1968. Ad oggi detto programma costituisce la rilevazione più concreta che sia stata fatta sul piano nazionale d'intesa con gli enti locali interessati. Certamente anch'esso presenta inadeguatezze; ma se si vuole avere uno strumento per passare con rapidità sul terreno operativo e non attardarsi ad effettuare ulteriori rilevazioni, che potranno avere il pregio della completezza, ma che avranno il grave difetto di arrivare tardi rispetto a fenomeni igienici, sanitari, sociali e civili di grande preoccupazione, non si può non utilizzare il programma formulato dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968.

I proponenti non credono che occorra spendere molte parole per far risaltare la necessità e l'urgenza di intervenire nel settore delle opere igieniche; anzi ritengono che esista nel Paese, largamente diffusa, la convinzione che ogni giorno perduto è un condannevole contributo che si porta al processo di degradazione dell'ambiente naturale nazionale.

Per questi motivi, si raccomanda l'approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per la concessione di contributi trentacinquennali previsti dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, è autorizzato per gli anni finanziari 1974, 1975 e 1976 il limite di impegni di lire 290 miliardi per ogni anno che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Il programma degli interventi dovrà comprendere esclusivamente il finanziamento delle opere previste dal programma quinquennale 1971-1975 formulato dal Ministro dei lavori pubblici in base al disposto dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090.

Art. 3.

Il Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, assegna i fondi alle Regioni, le quali provvedono all'approvazione dei progetti e alla concessione dei contributi agli enti interessati.

I fondi di cui all'articolo 1 della presente legge vengono assegnati alle Regioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523), per assicurare il fabbisogno finanziario, maggiorato del 30 per cento, necessario per la realizzazione o il completamento delle opere igieniche previste dal programma quinquennale formulato dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, numero 1090.

Le residue disponibilità vengono assegnate alle altre Regioni esclusivamente per il completamento delle opere iniziate previste dal

suddetto programma e proporzionalmente al numero degli abitanti di ciascuna Regione.

Art. 4.

Una quota pari al 10 per cento della spesa prevista dall'articolo 1 è riservata a disposizione del Ministero dei lavori pubblici, da impiegarsi di concerto con il Ministero della sanità e d'intesa con le Regioni interessate, ove ricorrano particolari e urgenti situazioni determinate da sopraggiunte esigenze tecniche e sanitarie.

Art. 5.

Alla spesa di lire 290 miliardi prevista dall'articolo 1 della presente legge per gli anni 1974, 1975 e 1976, si farà fronte mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.